

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4158 del 18/08/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014, Prot. Prov.le 41570/2014, per lo stabilimento ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4290 del 18/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014, Prot. Prov.le 41570/2014, per lo stabilimento ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014) ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SOFTER COLOR S.R.L. con sede legale e impianto in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 88 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 76085/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 34158 del 24/04/2014, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2018-3602 del 12/07/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/07/2018 con Atto Prot. Com.le 64032;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 25/03/2021, acquisita al Prot. Com.le 31443 e da Arpae al PG/2021/49015 del 29/03/2021, da **SOFTER COLOR S.R.L.** nella persona di Fabbri Adriano, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Forlì, Via Golfarelli n. 88 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 43801 del 23/04/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/63855, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 19/05/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 54146 e da Arpae al PG/2021/79317;

Dato atto che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 43275, acquisita da Arpae al PG/2021/62457 del 22/04/2021, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che l'attività svolta in via Golfarelli, 88 anche con la modifica dell'emissione E7 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”;*

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 13/08/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014) ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SOFTER COLOR S.R.L. con sede legale e impianto in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 88 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 76085/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 34158 del 24/04/2014, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ArpaE di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ArpaE Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014)** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – SOFTER COLOR S.R.L. con sede legale e impianto in Comune di Forlì (FC), Via Golfarelli n. 88 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 76085/2013 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito in Forlì, Via Golfarelli n. 88.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 34158 del 24/04/2014, **come segue**:

- **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163 del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014).

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1163

del 17/04/2014 (Prot. Prov.le n. 41570/2014) e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1163 del 17/04/14 prot. n. 41570, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/04/14 P.G.N. 34158, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2018-3602 del 12/07/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/07/18 P.G.N. 64032 a SOFTER COLOR srl.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

- installazione di tre nuovi serbatoi di solubilizzazione per la preparazione di coloranti liquidi e di due postazioni di travaso e miscelazione;
- le nuove installazioni di cui sopra saranno dotate di impianto di aspirazione collegato a quello esistente di cui alla emissione E7 "Preparazione coloranti liquidi", con conseguente aumento della portata di tale emissione da 2.500 Nmc/h a 10.000 Nmc/h;
- al sistema di aspirazione sopra descritto sarà collegata anche una presa di aspirazione posta su un serbatoio chiuso di miscelazione liquidi, normalmente a base acquosa, ma che si prevede in futuro anche con utilizzo di acido acetico: qualora non sia utilizzato acido acetico, una apposita serranda provvederà ad escludere tale aspirazione;
- richiesta di proroga della messa in esercizio delle emissioni E8 "sfiato serbatoio D1 - acido acetico" e E9 "sfiato serbatoio D2 - prodotto finito (colorante liquido per cartone)", fissata dalla prescrizione n. 4 del paragrafo D dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera" alla determinazione DET-AMB-2018-3602 del 12/07/2018 in tre anni dal rilascio del medesimo atto.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento dall'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/90734 del 09/06/21 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2021/124983 del 09/08/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportate (con correzione dei refusi):

"... Rispetto alla precedente autorizzazione si nota un incremento nell'utilizzo di acido acetico che da 180

Kg/g (40 t/a) alla richiesta attuale di 250 Kg/g (55 t/a) ed un aumento considerevole dei coloranti liquidi (da 700 kg/g a 2500 kg/g); da qui la richiesta di potenziare le lavorazioni che afferiscono all'emissione E7.

I coloranti in polvere invece si riducono da 4000 kg/g agli attuali 2300 kg/g.

In relazione all'acido acetico, lo stesso rientra nella definizione di Sostanza Organica Volatile a causa della sua pressione di vapore che supera il limite di 0.01 kPa come indicato al punto II dell'articolo 267 del Dlgs 152/06 e smi.

Al contempo rientra nella definizione di solvente di cui al punto mm del Dlgs 152/06 e smi. In relazione all'applicazione dell'articolo 275, l'allegato III degli allegati alla parte V il punto 17, fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri, indica una soglia minima di applicazione della disciplina di cui all'articolo 275 nel valore pari a 100 t/a; pertanto l'attività non è soggetta a tale regime giuridico.

Nei criteri CRIAER non vi sono riferimenti diretti a questa tipologia di lavorazione che prevede la miscelazione di prodotti liquidi.

In relazione invece alla DGR 2236/09 e 1769/10 parrebbe potersi fare riferimento al punto:

4.10 – Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h

O M I S S I S

4. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di cui ai punti da a) a g) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali *3 mg/Nm³*

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) *150 mg/Nm³*

Tuttavia, in base alla Decisione del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico della Direzione Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna (prot.116890/2014 del 14/4/2014), la specifica lavorazione di produzione di pigmenti liquidi non deve essere assimilata al punto 4.10 della DGR 2236/09 e per la stessi si indica il limite di emissione per le polveri in 10 mg/Nmc.

In relazione infine al DLgs 152/06 e alle soglie di rilevanza specifiche per singole sostanze, l'acido acetico fa parte della classe III del punto 4 della parte II dell'Allegato I alla parte V del DLgs 152/06 e smi.

Detta classe prevede una soglia di rilevanza pari a 2000 g/h ed un limite di emissione pari a 150 mg/Nmc.

A parere dello scrivente le motivazioni addotte per escludere l'applicazione della soglia di rilevanza e del rispettivo limite non sono sufficienti e, al momento, non individuano un flusso di massa sostanzialmente diverso, considerando le approssimazioni del caso, con la soglia di rilevanza della tabella D del punto 4 sopra menzionato.

Pertanto a parere dello scrivente il limite di emissione pari a 150 mg/Nmc dovrebbe essere applicato, anche in considerazione dell'incremento importante della portata in emissione.

L'area interessata dalla modifica è un'area a vocazione artigianale popolata di numerosi uffici dai quali, in passato sono emerse lamentele in relazione alla problematica odori proprio di acido acetico. Questa modifica con l'aumento sostanziale dei quantitativi di materia prima può rientrare pertanto anche nel dettato della Linea di Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. approvata con determinazione DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae.

Infatti si tratta di una modifica sostanziale di un'AUA rispetto ad uno stabilimento che ha generato ed è in grado continuare a generare molestie olfattive.

In base alla linea di indirizzo pertanto deve essere fornito uno studio del potenziale impatto odorigeno (relazione di livello I) che non è presente nella presente istanza, studio al quale potranno inoltre essere associati gli accorgimenti atti a ridurre questo problema.

Detta relazione dovrà pertanto contenere gli elementi indicati nello stesso atto di indirizzo fermo restando che non costituisce un elemento ostativo al rilascio della presente autorizzazione in relazione alle modifiche richieste.

Pertanto si propone che entro 6 mesi dall'esecuzione della messa a regime di E7 dovrà essere presentata dall'azienda la relazione di livello 1 dell'impatto odorigeno delle lavorazioni aziendali nella nuova configurazione seguendo le indicazioni presenti nella Linea di Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.

Si propone di inserire una specifica prescrizione in base alla quale, a fronte di segnalazioni di maleodoranze da parte di cittadini e visti gli esiti della Relazione di primo livello codesta SAC possa procedere a riesaminare l'autorizzazione per imporre l'adozione di ulteriori sistemi di abbattimento che possano risolvere le problematiche lamentate.

In merito alla seconda istanza sulla richiesta di posticipare l'installazione dei due serbatoi per l'acido acetico non sono richieste valutazioni tecniche da parte di questo servizio.

Impianti di abbattimento

Gli impianti abbattimento proposti nelle valutazioni presentate nelle integrazioni, prevedono la presenza di due nuovi moduli a servizio dei 3 nuovi miscelatori.

I nuovi impianti prevedono due tipologie diverse di filtri, a pannello ondulato e a tasche. In particolare sulla nuova linea i sistemi di filtrazione saranno costituiti da filtro sintetico ondulato 595x595x98 mm (n. 2 moduli) e da filtro a tasche 595x595x500 (n.2 moduli da 6 tasche ciascuno).

Le velocità di attraversamento dei filtri sono superiori rispetto ai riferimenti riportati nell'allegato III dei criteri CRIEAR ma la scheda tecnica indica portate di utilizzo consone all'installazione.

Si chiede pertanto una dichiarazione di conformità alla norma UNI 10861.

Non risulta essere presente un pressostato differenziale.

Proposta di limiti e prescrizioni

Emissione E7: Preparazione coloranti liquidi

Portata	10.000 Nmc/h
Altezza	8,8 m
Durata	8 h/giorno
Frequenza	1
Sezione	0,16 m ²
Impianto di abbattimento	
Inquinanti	Concentrazione massima
Materiale particellare	10 mg/Nmc
Acido Acetico	150 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E7;*
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E7.*

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi per il rilascio della presente modifica di AUA nel rispetto delle prescrizioni e limiti sopra riportati.

Dovrà pertanto essere presentata una dichiarazione di conformità degli impianti di abbattimento adottati rispetto alla Norma UNI 10861.

Entro 6 mesi dall'esecuzione della messa a regime di E7 dovrà essere presentata dall'azienda la relazione di livello 1 dell'impatto odorigeno delle lavorazioni aziendali nella nuova configurazione seguendo le indicazioni presenti nella Linea di Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272-bs del D.Lgs.152/2006 e ss.mm. approvata con determinazione DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae.

Si propone di inserire una specifica prescrizione in base alla quale, a fronte di segnalazioni di maleodoranze da parte di cittadini e visti gli esiti della Relazione di primo livello codesta SAC possa procedere a riesaminare l'autorizzazione per imporre l'adozione di ulteriori sistemi di abbattimento che possano risolvere le problematiche lamentate.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto che vi siano le condizioni per accogliere la richiesta di proroga della messa in esercizio delle emissioni E8 "sfiato serbatoio D1 - acido acetico" e E9 "sfiato serbatoio D2 - prodotto finito (colorante liquido per cartone)", viste le motivazioni addotte, fissando un nuovo periodo di tre anni dalla data di rilascio dell'atto di aggiornamento.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di modifica sostanziale dell'AUA, non ha fatto

pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1163 del 17/04/14 prot. n. 41570, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/04/14 P.G.N. 34158, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2018-3602 del 12/07/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/07/18 P.G.N. 64032, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 25/03/2021 P.G.N. 31443, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E4 – LABORATORIO QUALITÀ

proveniente da impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N.E5 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO (95,3 kW a metano)

EMISSIONE N.E6 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO (34,8 kW a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le emissioni in atmosfera derivanti dalla attività di commercializzazione e miscelazione coloranti sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

EMISSIONE E2 – MISCELAZIONE COLORANTI INDUSTRIALI E ALIMENTARI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8,3	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE E7 – PREPARAZIONE COLORANTI LIQUIDI

Impianto di abbattimento: prefiltri a pannelli e filtri a tasche

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8,8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Acido acetico	150	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – SFIATO SERBATOIO D1 – Acido acetico

Portata massima	80	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	0,5	h/g

EMISSIONE E9 – SFIATO SERBATOIO D2 - Prodotto finito (colorante liquido per cartone)

Portata massima	80	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	0,5	h/g

- Relativamente agli sfiati dei serbatoi D1 e D2 di cui alle **emissioni E8 ed E9**, la Ditta dovrà eseguire il controllo settimanale del pH del liquido di assorbimento nella guardia idraulica, che dovrà essere mantenuta in efficienza, e provvedere al suo eventuale reintegro. La data di effettuazione di tali interventi di controllo dovrà essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 13.
- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione sia https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf no dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti, di cui alla **emissione modificata E7** ed alle **nuove emissioni E8 e E9, entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
- La Ditta doirà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlimpopoli la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E7** ed alle **nuove emissioni E8 e E9**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissione modificata E7** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati

delle misurazioni effettuate.

8. In concomitanza con la comunicazione di messa in esercizio della **emissione modificata E7** di cui al precedente punto 5., o prima della stessa, la Ditta dovrà trasmettere una dichiarazione di conformità rispetto alla **Norma UNI 10861** degli **impianti di abbattimento delle polveri** adottati su tale emissione.
9. **Entro 6 mesi** dalla data di messa a regime della **emissione modificata E7**, in applicazione di quanto disposto dall'art. 272-bis del Dlgs 152/06 e s.m.i. in merito alle emissioni odorigene, dovrà essere predisposta e trasmessa tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), una "Relazione tecnica di Livello 1", così come definita a pag. 7/19 della Linea guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del Dlgs 152/2006" approvata con determinazione DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae, e di seguito riportata: *“Con particolare riferimento alle emissioni odorigene, dovranno essere fornite adeguate informazioni in merito a:*
 - *area territoriale di interesse per le possibili ricadute odorigene, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili;*
 - *descrizione puntuale del ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione);*
 - *identificazione di tutte le sorgenti odorigene degli impianti/attività (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc.) e la loro individuazione in planimetria con definizione di tempi e durata di funzionamento degli impianti e delle relative emissioni;*
 - *caratterizzazione chimica e/o olfattometrica (per quanto possibile) delle sorgenti emissive, anche effettuata tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti; nel caso in cui non sia possibile ottenere misure sperimentali, tali valori potranno essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo;*
 - *descrizione dei sistemi di abbattimento eventualmente adottati e degli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene;*
 - *descrizione di misure aggiuntive, in termini di controllo e/o procedure gestionali, da implementare in caso di transitori o in occasione dei più comuni eventi accidentali che caratterizzano l'attività”.*
10. A fronte di segnalazioni di maleodoranze da parte di cittadini, accertate da parte di Arpae Servizio Territoriale o da altri organi di controllo, sulla base degli esiti della "Relazione tecnica di Livello 1" richiesta al precedente punto 9., Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena si riserva, in accordo con il Sindaco del Comune di Forlì e AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, di avviare un procedimento finalizzato alla definizione di ulteriori e più specifiche prescrizioni.
11. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E7** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
12. Il monitoraggio periodico annuale alla **emissione E2** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 13. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali e gli eventuali reintegri effettuate alle guardie idrauliche dei serbatoi di cui alle **emissioni E8 ed E9**, così come richiesto al precedente punto 2;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E2**, così come richiesto al precedente punto 12.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.